

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE STRADE VICINALI DEL COMUNE DI FIAVE'

ART.1

L'aratura dei campi dovrà essere effettuata con il rispetto di un limite minimo di 100 cm. di banchina inerbata nei confronti della sede stradale.

ART.2

I solchi di testa dovranno essere effettuati in modo da non compromettere la stabilità delle scarpate e della banchina.

L'ultimo solco di testa o che costeggia la sede stradale dovrà essere effettuato girando la terra contro la banchina.

ART. 3

Durante l'aratura e gli altri lavori di coltivazione con mezzi agricoli, l'inversione di marcia dovrà essere effettuata sul terreno di proprietà.

In caso di comprovata necessità di utilizzo della sede stradale la stessa dovrà essere ripristinata non appena ultimati i lavori, al più tardi nelle 24 ore successive.

ART.4

Per evitare intralci, riduzione di visibilità per i mezzi in movimento, le siepi, le piante e gli arbusti che fiancheggiano le strade interpoderali e comunali devono esser tenuti rigorosamente alle distanze previste dall'artt. 892 e 893 del codice civile.

Le piante d'alto fusto già esistenti dovranno essere potate in altezza a m. 4,50 in modo che i rami e le fronde non ingombrino la sede stradale.

I proprietari od affittuari hanno tempo sei mesi dall'approvazione del regolamento, per uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

ART.5

Si auspica ove possibile di utilizzare con i mezzi agricoli strade alternative a quelle comunali situate all'interno dei centri abitati, soprattutto quando le condizioni meteoriche sono sfavorevoli.

ART. 6

I mezzi agricoli adibiti al trasporto di liquami, di letame, devono usare attenzione e adottare tutti gli accorgimenti tecnici onde evitare dispersioni lungo le strade. Qualora si dovessero verificare perdite di carico, la sede stradale dovrà essere ripulita immediatamente.

ART. 7

Sanzioni. Il non rispetto degli articoli 1, 2 e 3 sarà punito con la sanzione pecuniaria di £.300.000.=, più le spese sostenute dall'Amministrazione per il ripristino e pulitura della sede stradale.

ART. 8

Il non rispetto dell'art. 4 comporterà la sanzione pecuniaria di £. 200.000.= oltre ad ordinanza sindacale al proprietario.

ART.9

L'art. 6 sarà sanzionato a norma dell'art. 15 del Codice della Strada, lettere f) e g).

Il rispetto del presente regolamento è vincolante per proprietari ed affittuari.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla Legge 24.11.1981, n. 689.